



R. G. n° 1389/2021

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato **fuori udienza**, ai sensi dell'**art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n° 34** (nel testo introdotto in sede di conversione dalla **L. 17 luglio 2020 n° 77**), la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di previdenza sociale* promossa da:

TOMAI Angelo

rappr. e dif. dall'avv. Luca PANARELLI

- *Ricorrente* -

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Renato VESTINI e Anna Paola CIARELLI

- *Convenuto* -

OGGETTO: "**INDENNITÀ DI MALATTIA**"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2021 **Angelo TOMAI** ha adito questo Tribunale chiedendo di condannare l'INPS al pagamento in suo favore dell'indennità di malattia per il periodo compreso tra il 18 agosto 2020 e l'11 settembre 2020: in particolare, con riferimento alla sua assenza in occasione della visita di controllo domiciliare in data 1° settembre 2020, deduceva che aveva dovuto sottoporsi ad un trattamento specialistico presso uno studio medico privato.

L'**INPS**, costituitosi, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa pretesa, chiedendone di conseguenza il rigetto, attesa anche l'ingiustificata assenza in occasione della visita di controllo.

La causa, istruita sulla base della documentazione acquisita, è stata infine trattata (previo specifico provvedimento reso da questo giudice, senza udienza



e senza la partecipazione fisica dei difensori e delle parti) sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. **221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n° 34** (nel testo introdotto in sede di conversione dalla **L. 17 luglio 2020 n° 77**), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

La domanda è infondata e deve essere di conseguenza rigettata.

Invero, la documentazione in atti non costituisce prova sufficiente né dell'effettiva presenza del ricorrente presso lo studio medico privato in coincidenza con l'orario della visita di controllo (atteso che nell'attestazione si parla solo di "orario pomeridiano", genericamente), né soprattutto dell'esistenza di ragioni di indispensabilità ed urgenza tali da richiedere il suo personale allontanamento dall'abitazione.

Infatti, il ricorrente non ha specificato affatto che si trattasse di una attività sanitaria che (per indifferibilità dell'intervento ovvero per insussistenza di orari alternativi di ricevimento o per altri motivi) dovesse necessariamente svolgersi proprio nella fascia oraria in cui egli avrebbe dovuto essere "reperibile" presso il proprio domicilio per le visite fiscali di controllo.

Deve infatti evidenziarsi che, secondo univoca e condivisibile giurisprudenza di legittimità, "L'assenza alla visita di controllo, per non essere **sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia**, può essere **giustificata**, oltre che dal caso di **forza maggiore**, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso **indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato**, come la **concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità"** (sic C ASS. LAV. 23 NOVEMBRE 2004 n° 22065).

Nel caso di specie, quindi, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare (e,



ancor prima, di dedurre) elementi specifici in base ai quali poter procedere all'esame delle circostanze concrete in ordine alla possibilità o meno di fissazione della visita in modo da **non interferire** con le **fasce** di reperibilità, secondo un giudizio di prevalenza tale da poter eventualmente giustificare l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione, occorrendo però che risulti **rigorosamente accertato sia** che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero **indifferibili**, sia che le **modalità prescelte** per realizzare tale **indifferibile esigenza** fossero **indispensabili** o le **sole ragionevolmente praticabili** (cfr. anche CASS. LAV. 10 AGOSTO 2004 n° 15446; conformi NN° 14735/04 e 4247/04).

Non potendosi ritenere, pertanto, che la giustificazione adottata dal ricorrente possa essere accolta, la domanda deve essere **rigettata**.

Quanto alle **spese**, deve applicarsi il disposto dell'**art. 152 disp. att. cpc**, sì come sostituito dall'art. 42 del **D. L. 30/9/2003 n° 269** (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha **formulato la dichiarazione sostitutiva** appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla **sussistenza del requisito reddituale** idoneo alla **esenzione** dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, **non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi**.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, **rigetta** il ricorso; nulla per le spese.

Taranto, **16 marzo 2022**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)